



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0002/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0250/TFNSD/2023-2024

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso - Presidente
Valentina Aragona - Componente (Relatore)
Gaetano Berretta - Componente
Paolo Clarizia - Componente
Valentina Ramella - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 luglio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30198/777pf23-24/GC/SA/fm del 5 giugno 2024 nei confronti della società Nocerina Calcio 1910, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 30198/777pf23-24/GC/SA/fm del 5 giugno 2024 nei confronti della società Nocerina Calcio 1910 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva della condotta omissiva posta in essere dal tesserato il sig. Grasso Nunzio, nella qualità di Amministratore Delegato con potere di firma e di rappresentanza della predetta società, come descritta nel seguente capo di incolpazione: *"il sig. Grasso Nunzio, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato con potere di firma e di rappresentanza della società ASD Nocerina Calcio 1910: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94ter comma 2 delle NOIF per aver omesso nella qualità suindicata di depositare entro i termini perentori previsti dalla normativa federale l'accordo economico relativo al calciatore sig. Mohammed Khaleel, dallo stesso sottoscritto tra il mese di luglio ed il mese di settembre dell'anno 2022"*.

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società Nocerina Calcio 1910, hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l'Avv. Lorenzo Giua in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Filippo Pandolfi in rappresentanza della società deferita, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS, che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti della società Nocerina Calcio 1910 la sanzione di euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 luglio 2024.

IL RELATORE
Valentina Aragona

IL PRESIDENTE
Pierpaolo Grasso

Depositato in data 2 luglio 2024.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai